

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'Ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2020 in prima convocazione.**

San Vendemiano (TV), 11 aprile 2020

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A. (la "**Società**"), convocata il giorno 29 aprile 2020 in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. *Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Processo di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario – approvazione del regolamento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale novennale ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 con efficacia condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

1. *Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la proposta di modifica relativa all'adeguamento delle disposizioni dello statuto alla disciplina delle società quotate. Il tutto con adozione di nuovi testi statuari e ogni deliberazione inerente e conseguente.*

\* \* \* \* \*

**Punto 1.** *Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del progetto di transizione della quotazione delle azioni ordinarie della Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM**") al Mercato Telematico Azionario ("**MTA**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. In proposito si ricorda che in data 7 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di quotazione delle azioni ordinarie sul MTA, ritenendo che lo stesso sia funzionale ad una migliore valorizzazione della Vostra Società. In particolare, infatti, la quotazione delle azioni ordinarie della Società su un mercato regolamentato in cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni, quale è il

MTA, consentirebbe alla Società di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l'effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali. Inoltre, l'ingresso sul MTA determinerebbe la possibilità per la Società di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo.

Ai fini dell'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sul MTA la Società ha conferito l'incarico di Sponsor alla Intermonete S.I.M. S.p.A. per lo svolgimento delle attività ai medesimi riservate dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“l'Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A., in parte ordinaria:*

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*

*delibera*

- 1) *di approvare, per quanta occorrer possa, il progetto di ammissione a quotazione, come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione, delle azioni di Somec S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso quello di procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessaria per l'ammissione a quotazione delle azioni di Somec S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e per la presentazione di tutta la relativa documentazione, anche contrattuale”.*

**Punto 2. Processo di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario – approvazione del regolamento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione della proposta di adozione di un regolamento assembleare, nel testo allegato alla presente relazione *sub “A”*, con decorrenza dalla data di ammissione a negoziazione delle azioni della Società sul MTA.

Si ritiene opportuno che, in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (**“Codice di Autodisciplina”**), l'Assemblea della Società approvi, subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, un regolamento assembleare volto a disciplinare il funzionamento delle Assemblee degli azionisti e a garantirne il regolare svolgimento.

Il regolamento che vi proponiamo disciplina, tra l'altro, gli interventi in Assemblea, la verifica della legittimazione e all'accesso ai locali della riunione, la costituzione dell'Assemblea, l'apertura e lo svolgimento dei lavori. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo del regolamento assembleare allegato *sub “A”*.

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“l’Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A., in parte ordinaria:*

- *udita l’illustrazione del Presidente dell’Assemblea;*

*delibera*

- 1) *di approvare il regolamento dei lavori assembleari nel testo allegato al presente verbale sub lettera “A”, con efficacia subordinata all’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA; e*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, in via fra loro disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per compiere tutti gli atti e i negozi necessari, utili e/o opportuni per dare esecuzione alla presente delibera e introdurre le modificazioni, aggiunte o soppressioni che dovessero risultare necessarie e/o opportune per il compimento degli adempimenti previsti dalla legge con riferimento alla deliberazione assunta”.*

**Punto 3.** *Conferimento dell’incarico di revisione legale novennale ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 con efficacia condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

in vista del procedimento di ammissione a quotazione della Società, è necessario procedere al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti, al fine di tener conto di quanto previsto dagli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 (“**D.lgs. 39/2010**”) in materia di revisione legale dei conti dei c.d. “*Enti di Interesse pubblico*”, tra i quali rientrano anche “*le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea*” (cfr. art. 16, comma 1, lett. a) del D.lgs. 39/2010). Siete, pertanto chiamati a deliberare sulla proposta di conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale ha ricevuto e valutato le proposte di varie società di revisione riguardanti i servizi da rendere alla Società ai sensi della normativa applicabile ai c.d. “*Enti di interesse pubblico*” ed ha formulato il proprio parere motivato sulla proposta di conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, messo a disposizione del pubblico sul sito della Società [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com), sezione *Investor Relations*.

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“l’Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A., in parte ordinaria:*

- *udita l’illustrazione del Presidente dell’Assemblea;*
- *preso atto della proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 del Collegio Sindacale*

delibera

- 1) *di conferire alla società EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Somec S.p.A. per gli esercizi dal 2020 al 2028 con efficacia condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*
- 2) *di approvare il conferimento dell'incarico nei termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata dalla società di revisione, con particolare riferimento alle condizioni economiche così come riportate nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale, annessa alla Relazione illustrativa degli amministratori;*
- 3) *di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza".*

**Punto 4.** *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter, del Codice Civile e dell'art. 132 del TUF; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), alla luce delle motivazioni, secondo le modalità e nei termini di seguito illustrati.

#### **1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è richiesta con la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire alcune delle finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e segnatamente:

- (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione futuri a favore dei membri degli organi di amministrazione o di controllo, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società controllate da Somec che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni;
- (ii) disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“**Regolamento MAR**”).

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è finalizzata alla riduzione del capitale tramite annullamento di azioni proprie.

## **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

L'autorizzazione richiesta comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile – di volta in volta – con delibera del Consiglio di Amministrazione, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, tale da non eccedere il limite del 5% del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie eventualmente già in portafoglio, ovvero detenute da società controllate.

In conformità all'articolo 2357, comma 1, del codice civile, gli acquisti potranno avvenire esclusivamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.

L'autorizzazione comporta altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del codice civile e dei principi contabili applicabili.

In caso di operazioni di disposizione di azioni proprie, si potrà sempre procedere ad ulteriori operazioni di acquisto, nel rispetto dei limiti di legge e della deliberazione assembleare.

## **3. Informazioni utili ai fini della valutazione del limite massimo al quale si riferisce l'autorizzazione**

Alla data della presente relazione il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato della Società ammonta ad Euro 6.900.000 rappresentato da n. 6.900.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Si precisa che, alla data della presente relazione, la Società non detiene né direttamente né indirettamente azioni proprie.

La consistenza degli utili e delle riserve disponibili sarà valutata di volta in volta in occasione degli acquisti.

## **4. Durata dell'autorizzazione**

Si propone di stabilire la durata dell'autorizzazione agli acquisti nel termine massimo previsto dalla normativa applicabile, attualmente fissato dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie in portafoglio è richiesta senza limite temporale.

## **5. Corrispettivo minimo e massimo**

Si propone che gli acquisti possano avvenire ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, e in ogni caso nel rispetto delle ulteriori norme applicabili (ivi incluse le ulteriori condizioni stabilite nell'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016).

Si propone che la disposizione di azioni proprie (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria) possa avvenire ad un corrispettivo unitario di cessione non sia inferiore del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione

## **6. Modalità di esecuzione delle operazioni di acquisto e di disposizione**

Gli acquisti potranno essere effettuati una o più volte, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti, in conformità alla normativa di tempo in tempo applicabile, ivi incluso l'articolo 132 del TUF, e secondo le seguenti modalità contemplate dall'articolo 144-bis, commi 1 e 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"):

- (i) tramite acquisti sul mercato regolamentato o sui sistemi multilaterali di negoziazione, in ottemperanza alle modalità operative stabilite nei regolamenti della società di gestione (Borsa Italiana S.p.A.) che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita (articolo 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti;
- (ii) con le modalità stabilite da prassi di mercato tempo per tempo ammesse dalla Consob, ai sensi dell'articolo 13 MAR;
- (iii) alle condizioni indicate dall'articolo 5 MAR e dalla relativa disciplina di attuazione.

Ove ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione, l'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità anche diverse da quelle sopra indicate, purché ciò sia consentito e/o compatibile con la disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, tenuto conto dell'esigenza di rispettare in ogni caso il principio di parità di trattamento degli azionisti. Le operazioni di disposizione si propone possano essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna al perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta, e dunque anche fuori mercato ovvero nell'ambito di operazioni straordinarie; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché eventualmente in conformità alle prassi di mercato ammesse.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

## **7. Altre informazioni**

Si segnala che, ove l'Assemblea autorizzasse l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione si riserva di adottare procedure interne per disciplinare l'operatività in azioni proprie, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, anche tenendo conto delle modifiche normative che dovessero intervenire.

Il Consiglio di Amministrazione comunica che l'acquisto e la disposizione di azioni proprie potranno altresì essere effettuate per il tramite di un intermediario abilitato.

*Signori Azionisti,*

stante quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“l’Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A.:*

- *udita l’illustrazione del Presidente dell’Assemblea;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la “Relazione”).*
- *rilevata l’opportunità di conferire una autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicati nella Relazione;*

*delibera*

- 1) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, per il termine massimo previsto dalla normativa vigente (attualmente fissato in 18 mesi dalla data dell’autorizzazione assembleare) e per le finalità illustrate nella Relazione, all’acquisto di azioni ordinarie di Somec S.p.A., in una o più volte, fino ad un numero massimo di azioni che, includendo anche le azioni proprie già possedute e/o eventualmente possedute dalle società controllate, non potrà eccedere il limite del 5% del capitale sociale;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; il tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse;*
- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione e con le modalità consentite dalla normativa vigente, nonché secondo le modalità indicate nella Relazione, ad un corrispettivo unitario, con riferimento alle alienazioni, che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;*
- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e alle connesse formalità, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse, nonché per provvedere all’informativa al mercato richiesta dalla normativa, anche comunitaria, di riferimento e dalle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti.*

\* \* \* \*

**Punto 1. Modifiche statutarie, propedeutiche e connesse alla richiesta di ammissione a quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi inclusa la proposta di modifica relativa all'adeguamento delle disposizioni dello statuto alla disciplina delle società quotate. Il tutto con adozione di nuovi testi statutari e ogni deliberazione inerente e conseguente.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'approvazione per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente, che rimarrà in vigore fino alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA. Il testo integrale dello statuto sociale proposto è allegato alla presente relazione *sub "B"*. In particolare, oltre ad alcune modifiche formali, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue:

Testo vigente	Testo proposto
<p><b>Art. 1 – Costituzione e denominazione sociale</b></p> <p>E' costituita una società per azioni denominata "Somec S.p.A."</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>Art. 2 – Sede legale</b></p> <p>La società ha sede legale in San Vendemiano (TV).</p> <p>L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire sia in Italia che all'estero stabilimenti, filiali, agenzie, uffici, depositi ed altre dipendenze che non abbiano carattere di sedi secondarie e sopprimerle.</p>	<p><b>Art. 2 – Sede legale</b></p> <p>La società ha sede legale in San Vendemiano (TV).</p> <p>L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire sia in Italia che all'estero stabilimenti, filiali, agenzie, uffici, depositi ed altre dipendenze <del>che non abbiano carattere di sedi secondarie</del> e sopprimerle.</p>
<p><b>Art. 3 – Oggetto sociale</b></p> <p>La società ha per oggetto l'esercizio in Italia e all'estero delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la progettazione ed il calcolo per la realizzazione di strutture in leghe metalliche di opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera in genere, la prestazione di servizi annessi;</li> <li>- la prestazione di servizi di ricerca applicata avente per oggetto i materiali ed i sistemi o gamme di prodotti impiegati nelle opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera, nonché, i processi, le macchine e le attrezzature impiegate per la lavorazione dei materiali e la produzione dei prodotti dianzi nominati;</li> </ul>	<p>Invariato</p>

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- la prestazione di servizi di assistenza, direzione e controllo tecnico dei processi di produzione ed installazione delle opere di carpenteria pesante e di carpenteria leggera;</li><li>- la produzione di opere di carpenteria pesante e leggera in genere ivi compresa la produzione di serramenti ed infissi sia per il settore edile che per i settori navali, ferroviario ed aeronautico; la lavorazione del vetro, la produzione di vetrocamere e la sigillatura strutturale di lastre di vetro e telai metallici;</li><li>- la commercializzazione dei componenti di sistemi o gamme di prodotti costituenti le opere di carpenteria pesante, di carpenteria leggera e non;</li><li>- l'acquisizione di appalti e la successiva realizzazione e consegna delle seguenti opere e servizi:<ul style="list-style-type: none"><li>a) stabilimenti industriali, impianti e macchinari inclusi, chiavi in mano;</li><li>b) edifici ad uso industriale, commerciale, sociale e residenziale, impianti tecnologici e arredamenti inclusi, chiavi in mano;</li><li>c) opere di carpenteria metallica pesante e leggera in genere; d) contratti di manutenzione relativi ad edifici, o loro parti, impianti e macchinari;</li></ul></li><li>- la progettazione, la produzione, la commercializzazione e la posa in opera di componenti per l'edilizia in genere e in particolare di elementi prefabbricati per facciate continue e per partizioni e arredo interno di edifici;</li><li>- la progettazione, la produzione e la commercializzazione di mobili e arredi, compresi gli allestimenti di musei;</li><li>- la gestione di commesse chiavi in mano nella costruzione di edifici completi di impianti e arredi interni;</li><li>- l'assunzione e la concessione di mandati di agenzia e di rappresentanza sia di ditte</li></ul> |  |
|--|--|

<p>italiane che estere dei beni, prodotti e servizi sopra citati, con espressa esclusione della mediazione;</p> <p>- l'attività di import-export.</p> <p>La società può assumere in locazione o in gestione altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini e non.</p> <p>La società può compiere, in via non prevalente, del tutto occasionale e strumentale e in ogni caso non nei confronti del pubblico, tutti gli atti occorrenti, a esclusivo giudizio dell'organo sociale competente, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo, potrà compiere o esercitare qualsiasi altra attività commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, chiedere mutui e finanziamenti, anche ipotecari, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, nei limiti previsti dal Codice Civile e dalle ulteriori leggi in materia, e partecipare a consorzi, raggruppamenti di imprese o contratti di rete.</p> <p>La società, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'art. 2361 Codice civile, può assumere partecipazioni a responsabilità illimitata in società di persone.</p>	
<p><b>Art. 4 – Durata</b></p> <p>La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli Azionisti.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>Art. 5 – Domicilio degli Azionisti</b></p> <p>Il domicilio degli Azionisti per quel che concerne il loro rapporto con la società, è quello indicato nel libro soci.</p>	<p>Invariato</p>

<p><b>Art. 6 – Capitale sociale</b></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero centesimi) ed è diviso in numero 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero) azioni ordinarie prive di valore nominale.</p> <p>Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto ed è indivisibile.</p> <p>La società può richiedere che le azioni siano immesse nella gestione accentrata e sottoposta al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.</p>	<p><b>Art. 6 – Capitale sociale</b></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero centesimi) ed è diviso in numero 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero) azioni ordinarie prive di valore nominale.</p> <p>Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto ed è indivisibile.</p> <p><b>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (“TUF”).</b></p>
<p><b>Art. 7 – Aumento del capitale sociale e versamenti sulle azioni</b></p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione.</p> <p>Per le azioni di nuova emissione è riservato agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili in azioni della società il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c..</p> <p>I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che riterrà convenienti.</p> <p>A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione del tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.</p>	<p><b>Art. 7 – Aumento del capitale sociale e versamenti sulle azioni</b></p> <p>Il capitale sociale potrà essere aumentato con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione.</p> <p><b>L'Assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</b></p> <p>Per le azioni di nuova emissione è riservato agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili in azioni della società il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c..</p> <p><b>Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.</b></p>

	<p>I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che riterrà convenienti.</p> <p>A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione del tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.</p>
<p><b>Art. 8 – Riduzione del capitale sociale</b></p> <p>L'Assemblea straordinaria degli Azionisti può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 del Codice Civile, anche assegnando ai soci determinate attività sociali.</p>	<p><b>L'art. 8</b> viene integralmente rimosso.</p>
<p><b>Art. 9 – Categorie di azioni e altri strumenti finanziari</b></p> <p>Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società ha facoltà di emettere categorie speciali di azioni, fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza sulle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente. Possono inoltre essere create dall'Assemblea straordinaria azioni riscattabili ai sensi dell'art. 2437-sexies C.C.. La Società può emettere anche strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.</p> <p>L'Assemblea straordinaria può, altresì, deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro ovvero mediante l'assegnazione agli stessi di strumenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 2349 cod.civ..</p>	<p><b>Art. 8 – Categorie di azioni e altri strumenti finanziari</b></p> <p>Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, la Società ha facoltà di emettere categorie speciali di azioni, fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza sulle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, ove sussistano le condizioni previste dalla normativa <b>pro tempore</b> vigente. <del>Possone inoltre essere create dall'Assemblea straordinaria azioni riscattabili ai sensi dell'art. 2437-sexies C.C..</del> La Società può emettere anche strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.</p> <p>L'Assemblea straordinaria può, altresì, deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro ovvero mediante l'assegnazione agli stessi di strumenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'art. 2349 cod.civ..</p>
<p><b>Art. 10 – Trasferimento e negoziabilità delle azioni</b></p> <p>Le azioni e i diritti di opzione, sottoscrizione e prelazione sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.</p>	<p><b>Art. 9 – Trasferimento e negoziabilità delle azioni</b></p> <p>Le azioni e i diritti di opzione, sottoscrizione e prelazione sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.</p>

<p>Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione sociale del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.</p> <p>Qualora, in dipendenza dell'ammissione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis C.C., 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle Società con azioni diffuse.</p>	<p>Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione sociale del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.</p> <p><del>Qualora, in dipendenza dell'ammissione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis C.C., 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle Società con azioni diffuse.</del></p>
<p><b>Art. 11 – Trasparenza e informativa</b></p> <p>A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il “Regolamento AIM Italia”), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, <i>pro tempore</i> vigenti (la “Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto previsto nel presente statuto.</p> <p>Il socio che per effetto di operazioni di acquisto o vendita venga a detenere azioni con diritto di voto della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari, superiore o inferiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</p>	<p><b>L'art. 11</b> viene integralmente rimosso.</p>

<p>Il raggiungimento, il superamento o il successivo venir meno della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha diritto di chiedere agli Azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.</p>	
<p><b>Art. 12 – Obbligazioni</b></p> <p>La Società può emettere obbligazioni nei limiti di legge.</p> <p>L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da <i>warrants</i> per la sottoscrizione di azioni della Società che è deliberata dall'Assemblea straordinaria della Società.</p>	<p>Invariato.</p>
<p><b>Art. 13 - Versamenti e finanziamenti</b></p> <p>Gli azionisti potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale e in misura anche non proporzionale alle partecipazioni sociali, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</p>	<p>Invariato.</p>
<p><b>Art. 14 – Recesso</b></p>	<p><b>Art. 12 – Recesso</b></p>

<p>Ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi e nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto.</p>	<p>Ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi e nei casi previsti dalle leggi vigenti <del>e dal presente statuto.</del></p>
<p><b>Art. 15 – Operazioni con parti correlate</b></p> <p>Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa <i>pro tempore</i> vigente in materia di operazioni con parti correlate.</p> <p>Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.</p> <p>Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p>Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società. L'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento</p>	<p><b>Art. 13 –Operazione con parti correlate</b></p> <p><b>La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.</b></p> <p><b>Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure adottate dalla Società possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con parti correlate in deroga alle regole ordinarie e nel rispetto dalle condizioni stabilite dall'applicabile normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.</b></p> <p><b>Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.</b></p>

<p>dell'operazione È impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p>Le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.</p>	
<p><b>Art. 16 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio</b></p> <p>A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).</p> <p>Il periodo di adesione alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel", istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sull'intera partecipazione detenuta, che può essere accertata in</p>	<p><b>L'art. 16</b> viene integralmente rimosso.</p>

qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'Azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio dei probiviri in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è la lingua italiana. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio dei probiviri, la questione ad un solo membro del collegio dei probiviri.

La Società, i suoi Azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel

<p>esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p>	
<p><b>Art. 17 – Competenze dell'assemblea ordinaria</b></p> <p>L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <p>a. l'approvazione del bilancio;</p> <p>b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;</p> <p>c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;</p> <p>d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.</p>	<p><b>Art. 14 – Competenze dell'assemblea ordinaria e maggioranze</b></p> <p>L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <p>a. l'approvazione del bilancio;</p> <p>b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;</p> <p>c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;</p> <p>d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.</p> <p><b>L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.</b></p>
<p><b>Art. 18 – Competenze dell'assemblea straordinaria</b></p> <p>Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <p>a. le modifiche del presente statuto;</p> <p>b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>c. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 12 del presente statuto;</p> <p>d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema</p>	<p><b>Art. 15 – Competenze dell'assemblea straordinaria e maggioranze</b></p> <p>Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <p>a. le modifiche del presente statuto;</p> <p>b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>c. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo <b>10</b> del presente statuto;</p> <p>d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.</p> <p><del>Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema</del></p>

<p>multilaterale di negoziazione, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, anche nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dell'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti dei soci riuniti in Assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM. Resta inteso che la revoca dell'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'Assemblea in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.</p>	<p><del>multilaterale di negoziazione, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, anche nelle seguenti ipotesi:</del></p> <p><del>a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</del></p> <p><del>b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</del></p> <p><del>c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dell'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti dei soci riuniti in Assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM. Resta inteso che la revoca dell'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'Assemblea in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.</del></p> <p><b>L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.</b></p>
<p><b>Art. 19 – Convocazione dell'assemblea</b></p> <p>L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.</p> <p>L'Assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti</p>	<p><b>Art. 16 – Convocazione dell'assemblea</b></p> <p>L'assemblea <del>deve essere convocata dall'organo amministrativo</del> <b>è convocata</b> almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.</p> <p><b>La competenza a convocare l'assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del collegio</b></p>

quotidiani: "Il Sole24Ore" oppure "MF", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purchè in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea viene convocata ai sensi dell'art. 2367 c.c..

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

**sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti.**

**L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* applicabili e contenente le informazioni richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili, anche in ragione delle materie trattate.**

**L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del Codice Civile.**

**Il Consiglio di Amministrazione può, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, prevedere che l'assemblea (ordinaria e/o straordinaria) si tenga in più convocazioni, applicandosi in tal caso le maggioranze previste dalla legge per le assemblee in più convocazioni di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati.**

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purchè in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

~~In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea viene convocata ai sensi dell'art. 2367 c.c..~~

~~L'avviso di convocazione deve indicare:~~

- ~~- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;~~

	<p><del>— la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;</del></p> <p><del>— le materie all'ordine del giorno;</del></p> <p><del>— le altre menzioni richieste dalla legge.</del></p> <p>Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>
<p><b>Art. 20 – Assemblea di seconda e ulteriore convocazione</b></p> <p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.</p> <p>L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.</p>	<p>L'art. 20 viene integralmente rimosso.</p>
<p><b>Art. 21 – Assemblea ordinaria: determinazione del quorum</b></p> <p>L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione e nelle ulteriori è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.</p> <p>L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale ex 2368 c.c.. In seconda e in ogni ulteriore convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente in Assemblea.</p> <p>Tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di una minoranza di Azionisti che</p>	<p>L'art. 21 viene integralmente rimosso.</p>

<p>rappresenti almeno un quinto del capitale sociale.</p>	
<p><b>Art. 22 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum.</b></p> <p>L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda ed in ogni ulteriore convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p> <p>Gli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.</p>	<p>L'art. 22 viene integralmente rimosso.</p>
<p><b>Art. 23 – Intervento all'Assemblea</b></p> <p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>Qualora sia effettuata l'ammissione alla negoziazione su AIM Italia, la legittimazione all'intervento spetta agli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione</p>	<p><b>Art. 17 – Intervento all'Assemblea e identificazione degli azionisti</b></p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, <b>anche regolamentare, pro tempore vigente.</b></p> <p><b>Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.</b></p> <p><b>La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta</b></p>

<p>dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.</p> <p>E' fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.</p>	<p><b>nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</b></p> <p><b>Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) tra la Società e i soci richiedenti.</b></p>
<p><b>Art. 24 – Norme per il computo del quorum</b></p> <p>Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.</p> <p>Le azioni proprie, e le azioni possedute dalle società controllate, sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.</p> <p>Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.</p> <p>La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.</p> <p>Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Le deliberazioni approvate sino al venire meno</p>	<p>L'art. 24 viene integralmente rimosso.</p>

<p>del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.</p> <p>Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.</p> <p>Gli azionisti, e in genere coloro che abbiano diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 2372 C.C.; spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>	
<p><b>Art. 25 – Presidenza dell’assemblea</b></p> <p>L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.</p> <p>Su proposta del Presidente e con la medesima maggioranza precisata nel primo comma, l'assemblea nomina un Segretario anche non socio.</p> <p>Nelle assemblee straordinarie la verbalizzazione sarà affidata a un Notaio, scelto dal presidente dell'assemblea.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale assembleare.</p>	<p>Invariato</p>

<p><b>Art. 26 – Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.</b></p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</p> <p>In particolare è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</li> <li>- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea costituita ai sensi del precedente articolo 18) i luoghi audio-video, o anche solo audio, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</li> </ul>	<p><b>Art. 19 – Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.</b></p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</p> <p>In particolare è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</li> <li>- vengano indicati nell'avviso di convocazione <del>(salvo che si tratti di assemblea costituita ai sensi del precedente articolo 18)</del> i luoghi audio-video, o anche solo audio, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</li> </ul>
<p><b>Art. 27 – Assemblee speciali</b></p> <p>Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza.</p> <p>Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle Assemblee straordinarie.</p>	<p><b>Art. 20 – Assemblee speciali</b></p> <p>Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella Assemblea speciale di appartenenza.</p> <p><b>La delibera dell'assemblea straordinaria che stabilisce di emettere particolari categorie di azioni o strumenti finanziari muniti di diritti di voto definisce le regole di funzionamento e le competenze delle assemblee speciali.</b></p>
<p><b>Art. 28 – Organo amministrativo</b></p>	<p><b>Art. 21 – Organo amministrativo</b></p>

La società è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di due a un massimo di nove membri, anche non soci.

Spetterà all'assemblea ordinaria degli azionisti provvedere alla determinazione del numero dei componenti nei limiti sopra indicati.

Gli amministratori durano in carica al massimo per tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile), e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per

La società è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di **tre** a un massimo di nove membri, anche non soci.

Spetterà all'assemblea ordinaria degli azionisti provvedere alla determinazione del numero dei componenti nei limiti sopra indicati. **L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare in aumento il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.**

Gli amministratori durano in carica al massimo per tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della loro carica.

**Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- **tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e di ogni altro requisito previsto dalla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente;**
- **almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (i "Requisiti di Indipendenza").**

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

**Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori: (i) i soci**

interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e comunque, al più tardi, entro 7 (sette) giorni precedenti alla data dell'Assemblea di prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti statutari e/o prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che i candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF e che, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore presente in ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei

**che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e (ii) il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente paragrafo, sub (i), è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.**

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile), e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale **rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF** non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

**Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione**

componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF dovrà essere tratto da tale lista. Qualora il candidato indicato col primo numero nella lista medesima non possieda i requisiti di indipendenza sopra richiamati, il candidato non indipendente eletto in ordine progressivo in tale lista sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal

**del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.**

**Ciascuna lista:**

- **deve contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), elencati secondo una numerazione progressiva;**
- **deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti;**
- **deve indicare, ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), candidati appartenenti a entrambi i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche regolamentare, *pro tempore* vigenti, ferma restando l'applicazione della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di arrotondamento;**
- **deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci**

primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

La predetta procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se in possesso dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità e che sia disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

**che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.**

**I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.**

**La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge *pro tempore* vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, *mutatis mutandis*, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.**

**Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.**

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino, nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato, candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso applicando la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

**Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati privi dei requisiti in questione eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dai successivi candidati che presentino i requisiti richiesti secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dai candidati non eletti secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da**

**ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.**

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

**Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite.**

**Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle**

disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra stabilite.

È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, fermo quanto previsto al successivo Articolo 22.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se in possesso dei requisiti, **anche eventualmente di genere e di indipendenza, richiesti per l'assunzione della carica**, e che sia disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione, **con le maggioranze di legge**. Qualora non residuino, nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato, candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare **pro tempore** vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso applicando la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

	<p>Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p> <p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.</p>
<p><b>Art. 29 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nel caso sia stato nominato e qualora l'assemblea non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri il proprio presidente, nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio e anche non socio, e può nominare un Vice Presidente.</p> <p>Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, od in mancanza, dalla persona designata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p>	<p><b>Art. 22 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, <del>nel caso sia stato nominato e</del> qualora l'assemblea non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri il proprio presidente, nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio e anche non socio, e può nominare un Vice Presidente.</p> <p>Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, od in mancanza, dalla persona designata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p>
<p><b>Art. 30 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale, o anche altrove, purché in Italia e nell'ambito dei territori dell'Unione Europea, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta domanda scritta da almeno due consiglieri.</p> <p>Di regola, il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o con altro mezzo equivalente, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione;</p>	<p><b>Art. 23 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale, o anche altrove, purché in Italia e nell'ambito dei territori dell'Unione Europea, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta domanda scritta da almeno due consiglieri.</p> <p>Di regola, il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o con altro mezzo equivalente, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione;</p>

nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma comunque non inferiore a 48 (quarantotto) ore. Della convocazione viene, nello stesso termine, dato avviso ai Sindaci Effettivi.

In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se sono presenti tutti i membri che ne fanno parte, nonché tutti i componenti del Collegio Sindacale, a norma di legge.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audiovideoconferenza, o in sola audioconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Soggetto verbalizzante la riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

#### **Art. 31 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Gli amministratori che si siano dichiarati astenuti o in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui il

nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma comunque non inferiore a **24 (ventiquattro)** ore. Della convocazione viene, nello stesso termine, dato avviso ai Sindaci Effettivi.

In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se sono presenti tutti i membri che ne fanno parte, nonché tutti i componenti del Collegio Sindacale, a norma di legge.

~~Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.~~

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audiovideoconferenza, o in sola audioconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Soggetto verbalizzante la riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, **doendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;**
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

#### **Art. 24 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Gli amministratori che si siano dichiarati astenuti o in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ~~salvo il caso in cui il~~

<p>Consiglio di Amministrazione in carica sia composto da due soli membri.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e del segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio sul libro delle decisioni degli amministratori.</p>	<p><del>Consiglio di Amministrazione in carica sia composto da due soli membri.</del></p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e del segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio sul libro delle decisioni degli amministratori.</p>
<p><b>Art. 32 – Poteri dell'organo amministrativo</b></p> <p>Fatto salvo quanto precisato nel precedente articolo 18, il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà pertanto di compiere tutti gli atti che riterrà più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.</p> <p>Ai sensi di quanto previsto all'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, all'Organo Amministrativo sono attribuite le seguenti ulteriori competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;</li> <li>- la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di un socio;</li> <li>- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;</li> <li>- l'adeguamento dello statuto a nuove disposizioni normative di carattere inderogabile.</li> </ul> <p>In tali fattispecie, si applica l'art. 2436 C.C..</p>	<p><b>Art. 25 – Poteri dell'organo amministrativo</b></p> <p><del>Fatto salvo quanto precisato nel precedente articolo 18, Il Consiglio di Amministrazione, se nominato,</del> è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà pertanto di compiere tutti gli atti che riterrà più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.</p> <p>Ai sensi di quanto previsto all'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, all'Organo Amministrativo sono attribuite le seguenti ulteriori competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;</li> <li>- la riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di un socio;</li> <li>- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;</li> <li>- l'adeguamento dello statuto a nuove disposizioni normative di carattere inderogabile.</li> </ul> <p>In tali fattispecie, si applica l'art. 2436 C.C..</p> <p><b>Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – e gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale – sull'attività svolta e sulle operazioni di</b></p>

	<p><b>maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero per iscritto.</b></p>
<p><b>Art. 33 – Legale rappresentanza della società</b></p> <p>La firma e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- al Presidente del Comitato esecutivo, nelle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione a tale organo collegiale;</li> <li>- agli Amministratori delegati, nei limiti e alle condizioni di esercizio dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.</li> </ul>	<p><b>Art. 26 – Legale rappresentanza della società</b></p> <p>La firma e la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al Presidente, <b>nonché in caso di sua assenza o impedimento</b>, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, <b>se nominato</b>;</li> <li>- al Presidente del Comitato esecutivo, nelle materie delegate dal Consiglio di Amministrazione a tale organo collegiale;</li> <li>- agli Amministratori delegati, nei limiti e alle condizioni di esercizio dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione, <b>ed ai procuratori eventualmente nominati per determinati atti o categorie di atti nei limiti della delega.</b></li> </ul>
<p><b>Art. 34 – Organi delegati – Altre figure di rappresentanti</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nei limiti e con i criteri di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni, in quanto delegabili, a un Comitato Esecutivo o ad uno o più Consiglieri determinandone i limiti della delega ed i poteri. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono</p>	<p><b>Art. 27 – Organi delegati, <b>Comitati, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Direttori e Procuratori</b></b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nei limiti e con i criteri di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni, in quanto delegabili, a un Comitato Esecutivo o ad uno o più Consiglieri determinandone i limiti della delega ed i poteri. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni</p>

<p>tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale a sensi dell'articolo 2381, comma 5 del Codice Civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i relativi poteri ed emolumenti.</p>	<p>rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. <del>Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno semestrale a sensi dell'articolo 2381, comma 5 del Codice Civile.</del></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, fissandone i relativi poteri ed emolumenti.</p> <p><b>Il consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più comitati interni composti da suoi membri, determinandone il numero e delegando ad essi parte delle proprie attribuzioni, salve le attribuzioni espressamente riservate per legge o statuto al Consiglio.</b></p> <p><b>Il consiglio di amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis TUF, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, ne dispone, occorrendo, anche la revoca e ne determina il relativo compenso.</b></p> <p><b>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del difetto.</b></p>
<p><b>Art. 35 – Rimborso spese e compenso degli amministratori</b></p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria all'atto</p>	<p><b>Art. 28 – Rimborso spese e compenso degli amministratori</b></p> <p>Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina, o con apposita delibera</p>

<p>della nomina, o con apposita delibera successivamente assunta.</p> <p>L'Assemblea può prevedere che sia corrisposta agli Amministratori una indennità di fine rapporto anche stipulando idonee coperture assicurative.</p> <p>L'assemblea ordinaria potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p> <p>L'importo complessivo stabilito dall'assemblea sarà ripartito tra i consiglieri con apposita delibera del Consiglio stesso.</p>	<p>successivamente assunta <b>in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</b></p> <p>L'Assemblea può prevedere che sia corrisposta agli Amministratori una indennità di fine rapporto anche stipulando idonee coperture assicurative.</p> <p>L'assemblea ordinaria potrà determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p> <p>L'importo complessivo stabilito dall'assemblea sarà ripartito tra i consiglieri con apposita delibera del Consiglio stesso.</p>
<p><b>Art. 36 – Composizione, nomina e sostituzione del Collegio Sindacale - Funzioni - Revisione legale dei conti</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.</p> <p>I sindaci restano in carica per tre esercizi, ove non diversamente disposto dalla normativa speciale, e sono rieleggibili.</p> <p>Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c..</p> <p>La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad</p>	<p><b>Art. 29 – Composizione, nomina e sostituzione del Collegio Sindacale - Funzioni -Revisione legale dei conti</b></p> <p><b>La gestione sociale è controllata da un</b> <del>Il</del> <b>Collegio Sindacale è</b> composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge <b>e del presente statuto.</b></p> <p>I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p><b>I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi limiti al cumulo di incarico previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività svolta dalla Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società come descritto all'art. 3 del presente statuto. Poteri, doveri e</b></p>

altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione secondo le tempistiche sopra evidenziate.

Entro lo stesso termine è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 del Codice Civile), e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata

**funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.**

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

**Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-*quater* e 144-*sexies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.**

Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile), e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale **rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF** non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'Azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

dagli Azionisti che non sono collegati neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'assemblea, nel nominare i sindaci, designa il presidente del collegio sindacale e determina i compensi spettanti per l'intera durata dell'incarico.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dagli Azionisti che non sono collegati neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

**Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.**

**Ciascuna lista:**

- **deve recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere;**
- **deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, ferma restando l'applicazione della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di arrotondamento;**
- **deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità**

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Qualora il collegio sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il presidente e un altro sindaco siano nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

Al Collegio Sindacale spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale, inoltre, può essere conferito dall'assemblea ordinaria dei soci anche l'incarico di revisione legale dei conti della società, nel ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2409-bis, ultimo comma, Codice civile.

In tale ultimo caso il Collegio Sindacale dovrà essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa regolamentare *pro tempore* vigente; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.**

**Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.**

**Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.**

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dagli Azionisti che non sono collegati neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'assemblea, nel nominare i sindaci, designa il presidente del collegio sindacale e determina i compensi spettanti per l'intera durata dell'incarico.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dagli Azionisti che non sono collegati neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

**Qualora ad esito delle votazioni il collegio sindacale non risulti composto dal numero minimo di sindaci del genere meno rappresentato stabilito dalle norme di legge, il candidato del genere più rappresentato, eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato in ordine progressivo della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato non eletto ai sensi dei presenti paragrafi; qualora in tal modo non sia eletto il numero minimo di legge di sindaci del genere meno rappresentato, la predetta sostituzione opera anche per i candidati della lista risultata seconda per numero di voti.**

**Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e**

**regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.**

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera **secondo le maggioranze di legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.**

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

**In tutti i casi di sostituzione sopra previsti, qualora la sostituzione non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.**

~~L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci~~

	<p><del>effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.</del></p> <p>Qualora il collegio sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il presidente e un altro sindaco siano nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.</p> <p><del>Al Collegio Sindacale spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</del></p> <p><del>Al Collegio Sindacale, inoltre, può essere conferito dall'assemblea ordinaria dei soci anche l'incarico di revisione legale dei conti della società, nel ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2409 bis, ultimo comma, Codice civile.</del></p> <p><del>In tale ultimo caso il Collegio Sindacale dovrà essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.</del></p>
	<p><b>Art. 30 – Revisione legale dei conti</b></p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.</p> <p>Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati dalla revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> applicabili.</p>
<p><b>Art. 37 – Esercizio sociale - Bilancio</b></p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p>	<p>Invariato</p>

<p>Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, alla redazione ed al deposito di bilancio di esercizio.</p>	
<p><b>Art. 38 – Utili</b></p> <p>Gli utili netti, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno ripartiti tra gli Azionisti, sempre che l'assemblea ordinaria non ne deliberi una diversa destinazione. Possono essere distribuiti utili anche in natura.</p>	<p><b>Art. 32 – Utili</b></p> <p>Gli utili netti, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, verranno ripartiti tra gli Azionisti, sempre che l'assemblea ordinaria non ne deliberi una diversa destinazione. <del>Possono essere distribuiti utili anche in natura.</del></p> <p><b>In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.</b></p> <p><b>I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno di esigibilità si prescrivono a favore della Società</b></p>
<p><b>Art. 39 – Scioglimento e liquidazione</b></p> <p>Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni da assumersi a norma dell'art. 2487 del Codice Civile.</p>	<p>Invariato</p>
<p><b>Art. 40 – Disposizioni finali</b></p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di società per azioni, nonché in caso di ammissione a negoziazione su AIM Italia, il Regolamento AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.</p>	<p><b>Art. 34 – Disposizioni finali</b></p> <p><b>Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, valgono le norme di legge e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</b></p>

Si precisa che le modifiche statutarie in oggetto non comportano il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Signori Azionisti,

vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“l'Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A., in parte straordinaria:*

- *udita l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea;*
- *preso atto del testo delle modifiche allo Statuto della Società*

*delibera*

- 1) *di adottare il nuovo statuto di Somec S.p.A. nel testo allegato al presente verbale alla lettera "B" subordinatamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni di Somec S.p.A. sul MTA; e*
- 2) *di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato Alessandro Zanchetta tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza".*

\* \* \* \*

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in San Vendemiano (TV), via Palù 30 e sarà, altresì resa disponibile sul sito della società [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com), sezione Investor Relations.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Oscar Marchetto)